

**A CURA DEL SERVIZIO
CONSULENZA E
NORMATIVA
SOCIETARIA,
ATTIVITA' E
PROGETTI
TRASVERSALI DI
GOVERNANCE**

**DIREZIONE
CENTRALE AFFARI E
CONSULENZA
SOCIETARIA**

REDAZIONE
CLAUDIA CAVIGLIA - CCA
(COORDINATORE)

FRANCESCA ARCURI – FA
MONICA BALDONI – MB
CLAUDIA CAPUTO – CC
FEDERICA RONFANI - FR
IRENE SMARGIASSI – IS


PROVEDIMENTI DEFINITIVI
NORME IN LAVORAZIONE
SEGNALAZIONI
NORME EUROPEE

INDICE

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea	pag. 1
Lavori Parlamentari	pag. 9
Governato	pag. 13
MEF	pag. 15
Banca d'Italia e EBA	pag. 16
CONSOB e ESMA	pag. 23
IVASS e EIOPA	pag. 30
Garante privacy	pag. 35
Circolari ABI	pag. 36
Circolari Assonime	pag. 37
Altre segnalazioni	pag. 38
Casi e questioni	pag. 40
Casi e questioni	pag. 43

DI SPECIALE INTERESSE

- Gazzetta Ufficiale: decreto "Salva Banche" pag. 1
- Gazzetta Ufficiale: disposizioni urgenti per il settore del credito e riforma delle BCC pag. 3
- Banca d'Italia: sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa pag. 16

NOTA DI INFORMAZIONE AD ESCLUSIVO USO INTERNO

Si invitano le funzioni aziendali destinatarie della presente rassegna informativa a formulare i propri suggerimenti ed osservazioni al Servizio Consulenza e Normativa Societaria, Attività e Progetti Trasversali di Governance della Direzione Centrale Affari e Consulenza Societaria. A tal fine possono essere contattati il responsabile dell'Ufficio, avv. Emilio De Lillo (tel. 06/59593178), la dott.ssa Claudia Caviglia (tel. 011/5559414), ovvero gli altri colleghi del team di redazione. I testi della normativa segnalata sono a disposizione presso la redazione. Il presente fascicolo è stato chiuso il 18 maggio 2016.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e DELL'UNIONE EUROPEA

Selezione da Gazzette Ufficiali dal 16 marzo 2016 al 17 maggio 2016

DECRETO “SALVA BANCHE”

Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 - “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” - G. U. n. 102 del 3 maggio 2016 CC

E' entrato in vigore il 4 maggio il decreto-legge che reca disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché misure a favore degli investitori in banche in liquidazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile scorso.

Di seguito i principali contenuti del provvedimento.

Indennizzi agli investitori

Il decreto-legge contiene misure per il rimborso a favore dei clienti delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione nel novembre scorso (Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti), che hanno investito in strumenti finanziari subordinati (di cui all'art. 1, comma 855, della Legge di Stabilità 2016, per cui si veda O.N. n. 6/2015 pag. 1) emessi dalle banche stesse (artt. 8-10).

Nello specifico, è previsto che gli investitori che hanno acquistato i predetti strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 (data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie - c.d. BRRD) e che li detenevano alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, possano chiedere al Fondo di solidarietà - istituito con la Legge di Stabilità 2016 - l'erogazione di un indennizzo forfettario, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- patrimonio mobiliare dell'investitore al 31 dicembre 2015 inferiore a 100.000 euro;
- ammontare del reddito lordo ai fini Irpef dell'investitore nell'anno 2015 inferiore a 35.000 euro.

L'importo dell'indennizzo forfettario è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari.

Sono definite le modalità e i termini (4 luglio 2016) di presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario al Fondo e di liquidazione da parte di quest'ultimo.

La presentazione dell'istanza esclude il ricorso alla procedura arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 857 – 860), cui possono accedere coloro che hanno investito in obbligazioni successivamente al 12 giugno 2014 ovvero non rispettano una delle predette condizioni, patrimoniale o reddituale.

Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero dei crediti

A sostegno delle imprese e al fine di accelerare il recupero dei crediti da parte delle banche, sono previste le seguenti misure:

- a) il principio del pegno non possessorio, al fine di favorire l'impresa nelle attività di produzione del reddito in caso di fabbisogno di accesso al credito (art. 1): l'imprenditore-debitore che dà in pegno un bene mobile (non registrato) destinato all'esercizio dell'impresa può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo. Il pegno non possessorio si costituisce con l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate, il “Registro dei pegni non possessori”; dalla data dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali;

- b) la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano” per i contratti di finanziamento stipulati tra gli istituti finanziari e le imprese (art. 2): tale patto prevede che le parti di un finanziamento, garantito da un bene immobile (diverso dalla residenza dell’imprenditore), possano stipulare un contratto di trasferimento della proprietà del bene stesso, che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore. Si ha inadempimento: i) quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate, in caso di rimborso tramite rate mensili; ii) trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta, nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali). Il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore e chiedendo al presidente del Tribunale del luogo dove si trova l’immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare oggetto del patto.

Il c.d. “patto marciano” non rientra nel divieto del patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c. poiché, fermo restando il trasferimento della proprietà di un bene al creditore in caso di inadempimento del debitore, si conviene tra il debitore e il creditore che al momento del passaggio della proprietà si valuti qual è il valore del bene in questione e il creditore, al fine di acquisire la proprietà dello stesso, può essere tenuto al pagamento dell’eccedenza, tra il valore stimato e l’entità del credito vantato;

- c) l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un registro digitale delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (art. 3), costituito di due sezioni, una di pubblica consultazione e una riservata ad alcuni specifici operatori. Il registro è accessibile dalla Banca d’Italia, che utilizza i dati e le informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva. Oggetto di pubblicazione sono documenti e informazioni relativi a: procedure di espropriazione forzata immobiliare; procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa; procedure di amministrazione straordinaria; accordi e piani per la gestione del sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. Le regole di funzionamento, gli obblighi e i diritti di ciascuno troveranno disciplina nel decreto che il Ministero della Giustizia è chiamato ad adottare;
- d) quanto alle norme concernenti le procedure di recupero dei crediti (art. 4), sono adottate modifiche volte ad accelerare i tempi delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari;
- e) al fine di agevolare gli organi delle procedure concorsuali nelle attività di recupero dei crediti, questi possono accedere ai dati contenuti nelle banche dati relativi ai debitori, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti, previa autorizzazione del Giudice del procedimento (art. 5);
- f) modifiche alla legge fallimentare al fine di rendere più celeri le procedure, introducendo la possibilità di utilizzare tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori (art. 6); inoltre, è prevista la revoca del curatore che non rispetti i termini fissati per la procedura.

Fondo bancario di solidarietà del personale del credito

E’ ampliata l’operatività del Fondo bancario di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito (art. 12): in particolare, al fine di agevolare la gestione degli esuberi di personale, è prevista l’erogazione dell’indennità di sostegno al reddito fino a sette anni, anziché cinque come attualmente previsto, prima che il soggetto raggiunga i requisiti per la pensione.

Il decreto-legge è all’esame delle Camere per l’ordinaria conversione in legge (A.S. 2362).

RIFORMA DELLE BANCHE COOPERATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE DEL CREDITO

Legge 8 aprile 2016, n. 49 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” – G. U. n. 87 del 14 aprile 2016

Testo coordinato del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 – “Testo del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2016, n. 49, recante: “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.” – G. U. n. 87 del 14 aprile 2016

CC

E' in vigore dal 15 aprile scorso la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito (si veda in proposito O.N. n. 1/2016 pag. 3).

Si illustrano di seguito i principali contenuti del provvedimento, che ha subito modifiche e integrazioni nel corso dell'esame parlamentare.

Riforma delle banche di credito cooperativo - BCC

A completamento del processo di riforma dell'ordinamento bancario avviato con il d.l. n. 3/2015 (si veda O.N. n. 6/2014 pag. 1), che ha apportato variazioni alla disciplina delle banche popolari, il nuovo provvedimento attua un importante cambiamento delle BCC attraverso rilevanti modifiche al Testo unico bancario.

In particolare, è previsto che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sia consentito solo agli istituti appartenenti ad un gruppo bancario cooperativo, che abbia come capogruppo una società per azioni, con patrimonio non inferiore a un miliardo di euro; parallelamente viene innalzato a 500 (da 200) il numero minimo dei soci ed elevato a 100.000 euro (da 50.000) il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio in una BCC (art. 33 e 34 TUB).

E' inoltre stabilito che la BCC non inclusa in un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria, solo a seguito dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e della trasformazione della stessa in società per azioni; in alternativa, la società delibera la propria liquidazione (art. 36 TUB).

Viene regolato il gruppo bancario cooperativo, la cui capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC, in base ad accordi contrattuali chiamati “contratti di coesione”, che indicano la disciplina e i poteri della capogruppo stessa sulle singole banche. Fanno parte del gruppo bancario cooperativo, oltre alle BCC che aderiscono al contratto di coesione, anche le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo (art. 37-*bis* TUB). La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo, mentre il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi o destinato al mercato dei capitali. E' prevista la facoltà della BCC di recedere dal contratto di coesione, con conseguente trasformazione in società per azioni o liquidazione.

E' inoltre previsto che, nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall'art. 17 della legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) (art. 150-*bis*, comma 5, TUB).

Tuttavia, tali effetti possono essere esclusi per le BCC coinvolte in operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione) che entro il 15 giugno 2016 presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie a una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione. Condizione per la presentazione dell'istanza è che la banca o le banche richiedenti possiedano, alla data del

31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data; all'atto del conferimento, la BCC conferente deve versare allo Stato il 20% del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e, successivamente, la stessa BCC conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento, deve modificare il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria. Ove non si ottengano le autorizzazioni richieste per il conferimento, entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate del MEF o dalla Banca d'Italia, la BCC può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi 90 giorni; in caso di diniego, le BCC devono dunque trasformarsi in S.p.A. o deliberare la propria liquidazione

È altresì prevista la facoltà, in capo alla capogruppo, di sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all'art. 2526 c.c.), previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia, al fine di contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall'inadeguatezza patrimoniale o dall'amministrazione straordinaria (art. 150-ter TUB).

E' stato infine introdotto un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, di natura transitoria, per supportare la finalità della BBC nel periodo di transizione, destinato a terminare con la formazione del gruppo bancario cooperativo.

Cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza

Il decreto-legge contiene anche disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia (c.d. GACS) da parte dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione (di cui all'art. 1 della legge n. 130/1999), realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane o di intermediari ex art. 106 TUB di portafogli di crediti pecuniari, compresi i crediti derivanti da contratti di leasing, qualificati come sofferenze.

Tali garanzie vengono concesse dal MEF per 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame; il MEF potrà estendere tale periodo, con un ulteriore decreto, per un massimo di altri 18 mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea.

Le operazioni di cartolarizzazione dovranno prevedere l'emissione di almeno due classi di titoli (*senior* e *junior*), ma anche una o più classi di titoli *mezzanine*. La classe *junior*, maggiormente subordinata, non potrà ricevere alcun tipo di rimborso in termini di capitale, interessi o altre remunerazioni, sino al completo rimborso del capitale dei titoli delle altre classi. Le classi *mezzanine* potranno incassare interessi anche prima del rimborso del capitale delle classi *senior*. Oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni c.d. *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime le perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Le garanzie possono essere chieste dalle società che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia deve essere di mercato, come anche confermato dalla Commissione europea, al fine di escludere la presenza di elementi di aiuti di Stato.

Per il rilascio della garanzia, i titoli devono avere preventivamente ottenuto un *rating* uguale o superiore all'*investment grade* da un'agenzia di *rating* indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE, secondo i criteri che le agenzie stesse sono tenute ad osservare.

In sede di conversione parlamentare è stato precisato che:

- il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti deve essere diverso dalla società cedente e non deve appartenere allo stesso gruppo;
- i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi, tra l'altro, possono essere condizionati a obiettivi di *performance* nella riscossione o nel recupero, in relazione ai portafogli di crediti ceduti, ovvero possono essere postergati al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Il provvedimento prevede altresì **disposizioni fiscali** relative alle procedure di crisi delle banche, definendo in particolare il regime fiscale della cessione a un ente ponte di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione (ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 180/2015).

Inoltre, al fine di favorire il recupero dei crediti, viene attuata una modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie, con l'inserimento di una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell'imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione), a condizione che l'acquirente dichiari l'intenzione di trasferirli entro due anni.

Vengono poi apportate modifiche al Testo unico finanziario in tema di **gestione collettiva del risparmio** per favorire il credito alle imprese disciplinando, in particolare, l'erogazione diretta di crediti da parte di fondi di investimento alternativi (FIA) italiani e da parte di FIA UE in Italia, secondo le condizioni indicate nel decreto medesimo (artt. 46-bis e 46-ter TUF).

Sono state inoltre modificate le vigenti disposizioni in tema di interessi prodotti nelle operazioni relative all'attività bancaria, al fine di vietare il meccanismo di capitalizzazione degli interessi (anatocismo). In particolare, è chiarito che la periodicità nel conteggio degli interessi non può essere inferiore ad un anno (divieto di capitalizzazione infrannuale degli interessi) e che gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti. Tale norma si applica non solo nei rapporti di conto corrente, ma anche in quelli relativi al conto di pagamento. In secondo luogo, gli interessi debitori maturati (in luogo della attuale previsione che fa riferimento agli interessi "periodicamente capitalizzati"), compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale (nuove lett. a) e b) del comma 2, art. 120 TUB).

Infine, sono state introdotte disposizioni relative alle modalità di protesto degli assegni bancari.

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA REVISIONE LEGALE

Decreto del Ministero della Giustizia n. 63 del 19 gennaio 2016 - "Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale" – G.U. n. 103 del 4 maggio 2016 CCA

Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 19 maggio, reca l'attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Provvedimento 15 dicembre 2015 - "Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento, degli istituti di moneta elettronica, delle SGR e delle SIM" – G.U. n. 92 del 20 aprile 2016 – Suppl. straordinario n. 5 CC

Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove Istruzioni di vigilanza di Banca d'Italia per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari (si veda O. N. n. 6/2015 pag. 15), che si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015; fanno eccezione le informazioni sulla dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, che decorrono dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.

BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

Circolare 22 dicembre 2005, n. 262 - “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione - 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015 - Ristampa integrale” - G.U. n. 92 del 20 aprile 2016 - Suppl. straordinario n. 5 CC

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4° aggiornamento, con ristampa integrale, della Circolare della Banca d'Italia 22 dicembre 2005, n. 262 su “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”, che si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015, con alcune eccezioni (si veda O. N. n. 6/2015 pag. 15).

LE MISURE DEGLI ACCANTONAMENTI PER LE FONDAZIONI BANCARIE

Decreto MEF 8 marzo 2016 - “Fondazioni Bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2015.” - G.U. n. 67 del 21 marzo 2016 CCA

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha determinato le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per le fondazioni bancarie, relativamente all'esercizio 2015 (salvo motivate eccezioni, 20% dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione del 25% dello stesso alla copertura dei disavanzi pregressi).

UE - REGOLAMENTO EMIR: OBBLIGO DI COMPENSAZIONE

Regolamento delegato 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione – G.U.U.E. L 103 del 19 aprile 2016 FR

Il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. Regolamento EMIR), come noto, ha delineato un quadro normativo comune nel settore degli strumenti finanziari derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (c.d. contratti Derivati OTC) con il principale scopo di accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare sugli strumenti *Over the Counter* in maniera uniforme a livello europeo. Tra i diversi obblighi introdotti dal regolamento europeo vi è quello di compensazione (clearing) tramite Controparti Centrali, appositamente autorizzate dall'ESMA.

Con il nuovo Regolamento delegato, l'obbligo di clearing tramite controparti centrali (o CCP) viene esteso a determinate classi di derivati di credito, specificamente elencate nell'allegato del Regolamento stesso; sono inoltre individuate le categorie di controparti soggette all'obbligo di compensazione e le date di decorrenza dell'obbligo che devono essere osservate rispettivamente da ciascun operatore (a partire dal 9 febbraio 2017). Il Regolamento è entrato in vigore il 9 maggio ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Sempre in tema di obblighi di compensazione tramite Controparti Centrali di negoziazione delle operazioni in derivati, l'ESMA ha pubblicato un nuovo aggiornamento delle Q&A per un'uniforme interpretazione del Regolamento EMIR.

UE - MARKET ABUSE: MANIPOLAZIONE, RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E INTERNAL DEALING

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica – GUUE L 88 del 5 aprile 2016 FR

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento che, integrando il Regolamento (UE) n. 596/2014 c.d. MAR, stabilisce norme di dettaglio riguardo:

- (i) l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi dagli obblighi e dai divieti previsti dal MAR nell'attuazione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico;
- (ii) gli indicatori di manipolazione del mercato, dettando un elenco non esaustivo di prassi consentite;
- (iii) le soglie per la comunicazione di informazioni privilegiate da parte dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- (iv) l'identificazione dell'autorità competente per le notifiche dei ritardi nelle comunicazioni al pubblico (per l'Italia è la Consob);
- (v) le tipologie di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a comunicazione all'Autorità;
- (vi) la possibilità per gli internal dealers di negoziare durante i periodi di blocchi operativi in presenza di "circostanze eccezionali".

Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 3 luglio 2016.

UE - MARKET ABUSE: FORMAT INTERNAL DEALING

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 - GUUE L 88 del 5 aprile 2016 FR

Il Regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Il Regolamento si applica a partire dal 3 luglio 2016.

UE - MIFID II

Regolamento delegato della Commissione Europea – 25 aprile 2016 FR

La Commissione Europea ha adottato un nuovo atto delegato al fine di implementare le previsioni contenute nella MIFID II, che sarà applicabile a partire dal 3 gennaio 2017, e che costituisce, insieme al Regolamento MIFIR, il nuovo quadro normativo armonizzato in materia di imprese d'investimento, mercati regolamentati,

fornitori di servizi di data reporting e imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento nel territorio dell'Unione.

Il Regolamento delegato specifica, fra l'altro, le norme di attuazione relative a:

- requisiti organizzativi applicabili alle imprese di investimento;
- fornitori di servizi di *data reporting*;
- regole di comportamento applicabili alla prestazione dei servizi di investimento;
- esecuzione di ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente;
- gestione degli ordini dei clienti;
- mercati di possibile crescita per le piccole e medie imprese (PMI);
- soglie oltre le quali si applicano gli obblighi di reporting sulle posizioni assunte;
- *trading venues* e funzionamento dei mercati e tutela degli investitori.

UE - FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico

– GUUE L 79 del 30 marzo 2016

FR

Il Regolamento stabilisce le norme per l'investimento da parte del Comitato di risoluzione unico degli importi detenuti nel Fondo di risoluzione unico, istituito ai sensi del Regolamento (UE) n. 806/2014 che stabilisce le norme e le procedure per la risoluzione e gestione delle crisi bancarie.

Il Regolamento delegato definisce, fra l'altro, i principi generali degli obiettivi e delle decisioni di investimento, le attività ammissibili per gli investimenti, la composizione del portafoglio e le caratteristiche di diversificazione del portafoglio.

Il provvedimento si applica dal 1° gennaio 2016.

UE - MVU: ESERCIZIO DELLE DISCREZIONALITA'

Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione – GUUE L78 del 24 marzo 2016

FR

Il nuovo Regolamento definisce una politica a livello di Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) per l'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste in capo alle autorità competenti dalla legislazione bancaria dell'Unione europea (cfr. CRR e CRD IV), favorendo l'armonizzazione delle prassi di vigilanza e l'instaurazione di pari condizioni per gli enti creditizi classificati come "significativi" all'interno dell'MVU, al fine di preservare la stabilità finanziaria e l'integrazione del sistema bancario.

A partire da novembre 2014, infatti, la Banca Centrale Europea è l'autorità competente per la vigilanza degli enti creditizi significativi nell'ambito dell'MVU; in tale ruolo essa ha l'espresso mandato di decidere se e come esercitare tali opzioni.

Tra tutte le opzioni e le discrezionalità esercitabili, l'analisi della BCE si è incentrata su: i) fondi propri; ii) requisiti patrimoniali; iii) grandi esposizioni; iv) liquidità; v) detrazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Il Regolamento entrerà in vigore dal 1° ottobre 2016.

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

[A.S. 2284](#)

CC

"Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile"

Il provvedimento contiene una delega al Governo per attuare una riforma organica del processo civile, secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione; è ora all'esame delle Commissioni del Senato.

Tra le principali previsioni del disegno di legge, si evidenziano:

- una specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso una riforma della disciplina del tribunale delle imprese, con l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate;
- un'accelerazione dei tempi del processo civile;
- un adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sul rito per i licenziamenti illegittimi e modifica in parte la disciplina del procedimento di ingiunzione.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015 E LEGGE EUROPEA 2015

[A.S.2345](#) e [A.S. 2228](#)

CC

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015”

“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016”

L'assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di delegazione europea 2015 (si veda in proposito O.N. n. 5/2015 pag. 3, O.N. n. 6/2015 pag. 14 e O.N. n.1/2016 pag. 7), che è ora all'esame del Senato. La legge di delegazione europea – si ricorda – è, insieme alla legge europea, uno dei due strumenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria, introdotti dalla legge n. 234/2012, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il provvedimento delega Il Governo a recepire 12 direttive europee, una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e una decisione quadro; inoltre, esso reca norme di delega per l'adeguamento della normativa nazionale a 13 regolamenti europei e di autorizzazione al Governo al recepimento, in via regolamentare, di due direttive.

In particolare, tra i principali atti dell'UE da recepire, si segnalano:

- il Regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Sono enunciati specifici principi e criteri direttivi che: (i) individuano la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quali autorità competenti, con compiti di indirizzo e vigilanza; (ii) mirano a razionalizzare l'impianto sanzionatorio in tema di servizi di pagamento al dettaglio, anche uniformandolo alle previsioni del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 72/2015; (iii) incentivano la definizione efficiente delle commissioni interbancarie sulle carte di debito

per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato caratterizzati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione;

- il Regolamento (UE) n. 2015/760, in materia di fondi di investimento europei a lungo termine (European Long-Term Investment Funds – ELTIF). Gli ELTIF sono organismi di investimento collettivo del risparmio in grado di offrire rendimenti stabili in una prospettiva di lungo periodo in quelle attività, ascrivibili alla categoria di investimenti alternativi, che richiedono un impegno a lungo termine degli investitori. Attraverso modifiche al Testo unico della finanza, dovrà essere individuata l'autorità nazionale competente ad autorizzare gli ELTIF ovvero a vietarne l'operatività qualora, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, si contravvenga alle disposizioni del Regolamento; alla medesima autorità saranno attribuiti compiti di vigilanza (fermo restando che il Regolamento demanda all'ESMA la verifica in ordine all'applicazione uniforme della disciplina europea) nonché poteri di indagine e sanzionatori;
- la direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento dello stesso e sull'accesso al conto con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016). In particolare, il Governo è delegato ad estendere l'apparato sanzionatorio previsto dal Testo unico bancario per le violazioni degli obblighi relativi alla trasparenza, anche alla violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva;
- la direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (termine di recepimento: 26 giugno 2017) e il regolamento (UE) 2015/847, che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;

E', infine, prevista l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali. In particolare, è disposta la creazione a livello nazionale di un apposito Comitato per le politiche macroprudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; a tale Comitato sono attribuite specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati.

Tra le modifiche più significative apportate durante l'esame presso le Commissioni, si evidenziano:

- ✓ la soppressione della norma relativa al recepimento della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori su beni immobili residenziali, in quanto già esercitata dal Governo: il relativo decreto legislativo è in corso di pubblicazione (si veda in questo numero dell'O.N. pag. 13);
- ✓ l'introduzione delle direttive (UE): 2015/2376 relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 2016/97 riguardante la distribuzione assicurativa; 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;
- ✓ la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il disegno di Legge europea 2015-2016, approvato dal Senato in data 10 maggio ed ora all'esame della Camera, interviene invece in diversi settori, modificando o integrando alcune disposizioni nazionali vigenti al fine di adeguarne i contenuti al diritto europeo. E' volto in particolare a chiudere due procedure di infrazione, nove casi EU Pilot e una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato, oltre a prevedere una razionalizzazione delle procedure di notifica in Commissione europea delle misure con cui le Amministrazioni intendono concedere aiuti di Stato.

RIFORMA DEL SISTEMA DEI CONFIDI

A.C. 3209

CC

“Delega al Governo per la riforma della normativa in materia di Confidi”

Il provvedimento delega il Governo ad emanare – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso – uno o più decreti legislativi per riformare la normativa sui confidi, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi (indicati nell’art. 1), tra i quali si evidenziano:

- la previsione di interventi volti a rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e a migliorare le condizioni di raccolta delle risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche con l’individuazione di strumenti e modalità che le rendano esigibili, secondo i principi del CRR e della CRD IV;
- la valorizzazione delle attività, favorendo la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
- lo sviluppo di strumenti innovativi che vadano incontro alle esigenze delle PMI;
- la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi, al fine di consentire alle PMI un migliore accesso al credito;
- l’estensione ai confidi dei criteri di proporzionalità e specificità previsti dal TUB (art. 108, c.6);
- una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all’operazione di finanziamento principale;
- la razionalizzazione degli adempimenti a carico dei confidi;
- l’individuazione di metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali, anche attraverso la rete delle camere di commercio.

RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA

A.C.3671

CCA

Disegno di legge: "Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza"

E’ all’esame della Camera il disegno di legge che prevede il conferimento di una delega legislativa al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il provvedimento ripropone in gran parte i contenuti dello schema di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf (per cui si veda O.N. n. 1/2016 pag. 11), istituita presso il Ministero della Giustizia nel febbraio 2015, che si è dedicata all’individuazione delle criticità in atto e all’elaborazione di proposte di riforma e riordino della disciplina.

Tra le novità di maggiore interesse si segnalano l’istituzione di apposite sezioni specializzate degli organismi di composizione per l’emersione anticipata della crisi di impresa e l’obbligo, per gli organi di controllo societari e per i revisori contabili, di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A.C.2617-B

CCA

"Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile"

La Camera ha ripreso l'esame del disegno di legge delega per la riforma del c.d. Terzo Settore, approvato con modificazioni dal Senato lo scorso 30 marzo (si veda in proposito anche O. N. n. 2/2015 pag. 11), con cui si prevede il riordino del complesso e variegato mondo delle imprese "non profit", gli aspetti civilistici, fiscali, societari, nonché quelli relativi alla questione della remunerazione del capitale e della distribuzione degli utili. In particolare, sono previsti:

- la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, di enti del Terzo settore, di impresa sociale e del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
- la definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
- misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- regimi fiscali e contabili agevolati e semplificati;
- la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici;
- l'istituzione di un fondo destinato a sostenere iniziative e progetti a carattere sociale;
- la disciplina dei rimborsi spese per le attività dei volontari.

CONFLITTO DI INTERESSI PER CARICHE DI GOVERNO, REGIONALI E PER LE AUTORITA' INDIPENDENTI

[A.C.275](#) e [A.S. 2258](#)

CCA

“Disposizioni in materia di conflitti di interessi”

La Camera ha approvato il 25 febbraio scorso il disegno di legge che delega il Governo all'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche politiche, di cariche di governo nazionali, di cariche di governo regionali, dei membri del Parlamento, dei consiglieri regionali e dei componenti delle Autorità indipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni. La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri.

In via generale, il nuovo testo individua l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia portatore di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Il provvedimento è ora all'esame del Senato.

DECRETO MUTUI

Consiglio dei Ministri n. 113 del 19 aprile 2016 - “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”

CCA

Il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è volto principalmente a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili; tra l'altro, devono essere fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Nella stipula del contratto le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di “inadempimento” del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l'estinzione dell'intero debito, anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo; qualora il valore dell'immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell'immobile in caso di inadempimento sarà applicabile solo ai futuri contratti e subordinatamente all'assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere tale clausola.

La soglia oltre la quale si ha “inadempimento” da parte del consumatore, con conseguente possibilità per la banca di procedere con la vendita dell'immobile senza ricorrere all'autorità giudiziaria, è stata estesa a 18 rate mensili non pagate (anche non consecutive), rispetto alle 7 della versione iniziale.

La Banca d'Italia, nell'emanazione delle disposizioni attuative, dovrà avere particolare riguardo, oltre che agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore.

Inoltre, il provvedimento contiene precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito, che devono essere effettuati in maniera corretta, chiara e non ingannevole e non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore false aspettative sulla disponibilità o sul costo del credito. E' da ultimo previsto il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.

ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI

Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 – “Attuazione della direttiva 2014/91/UE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari”

CC

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo volto a recepire la direttiva 2014/91/UE (in vigore dal 17 settembre 2014; termine di recepimento 18 marzo 2016), che rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso di armonizzazione europea in materia di gestione collettiva del risparmio e prevede i seguenti interventi:

- l'integrazione della disciplina in materia di funzioni di depositario, per alcuni aspetti riguardanti gli obblighi del medesimo e la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- in materia di politiche di remunerazione dei gestori dei fondi, la promozione di una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo; è previsto, inoltre, un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto;
- la definizione di un elenco armonizzato delle violazioni che implicano sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti, da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro o 10% del fatturato annuo totale di una società. Inoltre, è introdotto il nuovo istituto della *temporary o permanent ban*, ossia l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico del/dei responsabili delle violazioni.

Il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Atto del Governo n. 295 – “Attuazione della direttiva europea sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e in materia di cooperazione amministrativa”

CCA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/56/UE (in vigore dal 16 giugno 2014; termine di recepimento 17 giugno 2016), che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il provvedimento contiene diverse novità rispetto alle disposizioni del d.lgs. 39/2010 in merito a: accesso alla professione, registro dei revisori, l'attività dei revisori dei conti, i principi deontologici, la disciplina della relazione di revisione e ai principi di indipendenza e obiettività del revisore.

Il testo del provvedimento è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri.

ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA MIFID II E MIFIR

Documento di consultazione del 10 maggio 2016

CCA

Il MEF ha avviato una consultazione con il mercato ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo recante modifiche al Testo unico della finanza per:

- il recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento al Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Si evidenzia che la delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015) non è stata esercitata entro il termine originario del 3 maggio 2016 in considerazione del rinvio dei termini di trasposizione e di applicazione del pacchetto MiFID II-MiFIR di imminente adozione da parte del Legislatore comunitario: è previsto infatti che il termine di trasposizione passi dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 e il termine di applicazione dal 3 gennaio 2017 al 3 gennaio 2018;
- l'applicazione dei regolamenti europei in materia di sedi di negoziazione degli strumenti finanziari, intermediari finanziari e attività di negoziazione e post-negoziazione (Regolamenti UE nn. 909/2014 e 648/2012). La delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie deve essere esercitata entro il 15 agosto 2016.

La consultazione si chiuderà il prossimo 9 giugno.

DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI NON FINANZIARIE E SULLA DIVERSITA'

Documento di consultazione del 2 maggio 2016

CCA

Il MEF ha avviato una pubblica consultazione per l'attuazione della direttiva 2014/95/UE, relativa alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario di determinate categorie di imprese di grandi dimensioni (termine di recepimento: 6 dicembre 2016; applicazione a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2017 o nel corso del medesimo anno). Le informazioni di cui la direttiva promuove la divulgazione, all'interno della relazione sulla gestione o in una relazione distinta, sono attinenti alla sostenibilità dell'attività di impresa, intesa come responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società e, in particolare, alla tutela dell'ambiente, alla promozione delle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva (rendicontazione non finanziaria).

Il documento di consultazione prevede l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni di pubblicare una dichiarazione non finanziaria, nella misura in cui le informazioni contenute risultino necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua complessiva situazione e dell'impatto della sua attività.

Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nella relazione sulla gestione oppure in una relazione distinta.

La consultazione si chiuderà il prossimo 3 giugno 2016.

VIGILANZA PRUDENZIALE SU BANCHE E INTERMEDIARI: BANCA D'ITALIA e EBA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

REGOLAMENTO EMIR: RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB

[Comunicazione](#) e [documento ricognitivo](#) - 9 maggio 2016

MB

Il Regolamento UE n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, c.d. EMIR, ha introdotto, nei confronti delle controparti di un contratto derivato, una serie di obblighi per ridurre il rischio insito nei mercati derivati e favorirne la trasparenza, diversamente proporzionati a seconda della natura delle controparti (finanziarie e non finanziarie).

L'assetto delle competenze di vigilanza sugli adempimenti derivanti dal regolamento EMIR è definito nel nostro ordinamento all'art. 4-*quater* del TUF, che attribuisce a Banca d'Italia, Consob, Ivass e Covip la competenza sui soggetti già vigilati dalle medesime Autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, e che designa la Consob quale Autorità competente sulle controparti non finanziarie, che non siano già vigilate da altre Autorità.

Proprio al fine di garantire la vigilanza, la Banca d'Italia e la Consob hanno effettuato una ricognizione delle rispettive competenze, illustrate in un "Documento ricognitivo sul riparto delle Competenze EMIR".

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

[Provvedimento](#) del 3 maggio 2016 – G.U. n. 114 del 17 maggio 2016

MB

Ad esito della consultazione conclusasi lo scorso novembre (cfr. O.N. n. 5/2015, pagg. 13-14), la Banca d'Italia ha pubblicato un provvedimento che modifica le disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa dirette a banche e intermediari finanziari, adottate il 18 dicembre 2012, adeguandole alle novità normative introdotte dalla CRD IV, al nuovo assetto normativo risultante dall'avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico, che ha attribuito alcuni poteri sanzionatori alla Banca Centrale Europea, nonché al d.lgs. n.72/2015.

Si noti che per le banche maggiormente significative come Intesa Sanpaolo, in coerenza con la regolamentazione comunitaria sul SSM, competete alla BCE la vigilanza prudenziale armonizzata e la conseguente applicazione nei confronti di tali banche delle sanzioni che riguardano violazioni della disciplina prudenziale. In particolare, i poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti significativi competono direttamente alla BCE quando la violazione ha ad oggetto atti giuridici direttamente applicabili (regolamenti dell'Unione Europea, decisioni della BCE) e la sanzione da irrogare ha natura pecuniaria. In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dalla Banca d'Italia, che interviene su richiesta della BCE per applicare le sanzioni alle persone fisiche, per sanzionare le violazioni delle norme nazionali e/o per applicare misure non pecuniarie. In queste ipotesi la Banca d'Italia può anche interessare la BCE ai fini dell'avvio di una procedura sanzionatoria sull'ente.

Sulle materie che non rientrano nei compiti di vigilanza della BCE (es. in materia di trasparenza bancaria o dei servizi d'investimento) resta la piena potestà sanzionatoria della Banca d'Italia o della Consob, secondo i rispettivi ambiti.

Le nuove disposizioni disciplinano la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, ora articolata nelle seguenti fasi:

- accertamento delle violazioni;
- contestazione delle violazioni;
- presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione del personale;
- valutazione del complesso degli elementi istruttori;
- proposta al Direttorio di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione del procedimento;
- trasmissione della proposta agli interessati;
- adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttorio. La Banca d'Italia può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società o enti e nei confronti delle persone fisiche; nei casi di maggiore gravità, alle persone fisiche può essere irrogata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari;
- notifica agli interessati e pubblicazione del provvedimento per 5 anni sul sito *web* della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia comunica all'EBA le sanzioni applicate ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi previsti dalla CRD IV.

Le nuove disposizioni normative entreranno in vigore il 1 giugno e si applicheranno alle violazioni commesse successivamente alla loro entrata in vigore. A decorrere da tale data, si applicheranno altresì le modifiche al Testo Unico Bancario e – per quanto riguarda le sanzioni applicabili dalla Banca d'Italia – e al Testo Unico della Finanza, introdotte dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72.

Le modifiche seguono quelle già attuate dalla Consob con delibera 24 febbraio 2016 n. 19521 (per cui si veda O.N. n. 1 pag. 18), anch'esse attuative del d.lgs. n. 72/2015, di recepimento della Direttiva CRD IV.

INTERMEDIARI FINANZIARI: CHIARIMENTI SUGLI STATUTI DEI CONFIDI

Nota di chiarimenti – aggiornamento del 29 aprile 2016

MB

La Banca d'Italia ha pubblicato un aggiornamento alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015 relativa all'applicazione della Circolare n. 288/2015, recante le “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, in vigore dall'11 luglio 2015.

L'aggiornamento riguarda in particolare alcuni quesiti concernenti le modifiche da apportare agli statuti dei confidi, costituiti in forma di società cooperative e di società consortili, in materia di clausole di recesso e di esclusione, al fine di renderli pienamente conformi alla disciplina di vigilanza.

RISCHIO DI LIQUIDITÀ: SEGNALAZIONI PRUDENZIALI

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - Aggiornamento n. 7 del 26 aprile 2016 - Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

MB

In coerenza con la normativa comunitaria (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/313), la Banca d'Italia ha introdotto le sezioni informative relative alle ulteriori metriche di controllo della liquidità, riguardanti in particolare:

- la concentrazione dei finanziamenti ricevuti per controparte: sono inserite le informazioni relative ai dieci principali finanziatori dell'ente segnalante (devono essere segnalati i soggetti che abbiano finanziato la banca per un importo superiore all'1% del totale delle sue passività);

- la concentrazione dei finanziamenti ricevuti per tipologia di prodotto - prodotti maggiori dell'1% delle passività totali: formano oggetto di segnalazione le informazioni sulla concentrazione delle fonti di finanziamento degli enti segnalanti distinte per tipo di prodotto; sono prese in considerazione le forme tecniche (depositi a vista, PCT, ecc.) il cui importo superi l'1% del totale delle passività dell'ente segnalante;
- i prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti sulla base della durata originaria;
- il rinnovo dei finanziamenti;
- la concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte.

I nuovi obblighi segnaletici si applicano a partire dalla data contabile del 30 aprile 2016 e hanno frequenza mensile, salvo eccezioni. Sono invece esclusi dall'applicazione le SIM e i Gruppi di SIM.

SEGNALAZIONI DI VIGILANZA DELLE ISTITUZIONI CREDITIZIE E FINANZIARIE

Circolare n. 154/1991 – “Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”
Aggiornamento n. 60 e Nota esplicativa - 15 marzo 2016 MB

La Circolare n. 154/1991 detta le istruzioni per la produzione e l’inoltro delle segnalazioni che gli intermediari vigilati sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia e regola nel contempo anche il “flusso di ritorno” offerto alle banche, ottenuto mediante elaborazioni statistiche prodotte dalla base dati alimentata dalle segnalazioni.

La nota esplicativa della Banca d’Italia dettaglia:

- le modifiche effettuate in relazione alle segnalazioni statistiche individuali delle banche e degli intermediari nonché alle segnalazioni statistiche consolidate delle banche e dei gruppi finanziari;
- la decorrenza delle singole innovazioni segnaletiche.

COMUNICAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA

INTERMEDIARI FINANZIARI: CESSAZIONE DEGLI ELENCHI GENERALE E SPECIALE

Avviso al pubblico del 12 maggio 2016 MB

Terminato il periodo transitorio (art. 10 del d.lgs. n. 141/2010), dal 12 maggio 2016 gli elenchi generale e speciale, di cui agli artt. 106 e 107 TUB ante riforma, cessano di esistere e pertanto tutti i soggetti ancora iscritti negli stessi vengono cancellati.

Da tale data possono continuare ad esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico solo gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel nuovo albo ex art. 106 TUB, hanno comunque avviato il procedimento amministrativo sensi della l. n. 241/90.

L’intermediario che esercita in via esclusiva o prevalente attività finanziaria e che non è iscritto nell’albo unico di cui all’art. 106 TUB verrà sanzionato per esercizio abusivo di attività finanziaria ai sensi dell’art. 132 TUB.

ESPOSIZIONI IN SOFFERENZA: NUOVA SEGNALAZIONE

Comunicazione - 29 marzo 2016

MB

Al fine di migliorare l'attività di gestione delle partite deteriorate, dopo la consultazione dello scorso mese di gennaio (per cui si veda O.N. n. 6/2015 pag. 17), la Banca d'Italia ha introdotto una specifica rilevazione statistica sulle esposizioni in sofferenza, con l'intento di raccogliere informazioni di dettaglio su tali esposizioni, sulle eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuano il rischio di credito e sullo stato delle procedure di recupero. Tale rilevazione confluirà in futuro nell'Archivio centrale europeo sul credito bancario, progetto in corso di definizione da parte della Banca Centrale Europea.

POLITICA MACROPRUDENZIALE: AZZERATO IL COEFFICIENTE ANTICICLICO

Comunicato sul coefficiente della riserva di capitale anticiclica - 25 marzo 2016

MB

Sulla base dell'analisi degli indicatori di riferimento, la Banca d'Italia, in coerenza con i poteri ad essa riconosciuti dalla CRD IV, ha fissato il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*, CCyB) allo zero per cento per il secondo trimestre del 2016, a decorrere dal 1° aprile 2016.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI RECLAMI: BUONE PRASSI

Comunicazione - 18 marzo 2016

MB

La Banca d'Italia ha inviato a tutto il sistema bancario e finanziario una comunicazione per illustrare le buone prassi sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici reclami, chiedendo a ciascun operatore di condurre un esame approfondito delle proprie soluzioni organizzative e di adottare iniziative mirate ad innalzare la qualità del servizio reso alla clientela.

Tra le diverse indicazioni dell'Autorità si segnalano:

- 1) l'adozione di una policy di gestione dei reclami adeguatamente formalizzata, approvata dal vertice aziendale e, ove del caso, recepita dalle singole società appartenenti al gruppo bancario;
- 2) la predisposizione di flussi informativi ai vertici aziendali;
- 3) la predisposizione di forme di coordinamento fra le diverse articolazioni dell'ufficio reclami e le diverse funzioni aziendali;
- 4) la tempestiva segnalazione delle lamentele pervenute alle strutture commerciali che intrattengono il rapporto con il cliente e la richiesta a queste ultime di contributi in fase di istruttoria del reclamo.

UE - BRRD: RISOLUZIONE DELLE CRISI BANCARIE

Linee Guida EBA sulla diffusione di informazioni confidenziali – 19 aprile 2016

FR

Le linee-guida pubblicate dall'EBA forniscono indicazioni sul trattamento delle informazioni confidenziali raccolte ai sensi della *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD), definendo se le informazioni debbano essere divulgate in forma sommaria o aggregata e, inoltre, individuando alcuni fattori di base da tenere in considerazione al fine di permettere la diffusione delle informazioni pur garantendo l'anonimato dei singoli istituti di credito. Nella predisposizione di tali linee-guida, l'EBA ha cercato di adottare pratiche convergenti per tutte le autorità di supervisione coinvolte.

CONSULTAZIONI

UE - CRR: REQUISITI DI LIQUIDITÀ

Consultazione EBA sulle Linee Guida in materia di requisiti di liquidità – 11 maggio 2016

FR

L'EBA ha avviato una consultazione avente ad oggetto la bozza di Linee-Guida in tema di pubblicazione delle informazioni in materia di requisiti di copertura della liquidità (LCR). In particolare, vengono individuate le informazioni quali-quantitative che devono essere fornite dalle banche europee a livello armonizzato.

Il quadro normativo di riferimento in materia di trasparenza e informativa sulla gestione dei rischi in generale, incluso quello di liquidità, da parte delle banche è contenuta nel CRR (art. 435, par. (1), let. (f) del Regolamento 575/2013).

I requisiti in materia di liquidità sono stati ulteriormente definiti nell'ambito del Regolamento delegato n. 61/2015 e sono applicabili alle banche a partire dal 1° ottobre 2015. L'LCR si propone di aumentare la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche, assicurando che esse mantengano un livello adeguato di attività liquide di elevata qualità (HQLA) non vincolate che possano essere facilmente e immediatamente convertite in contanti nei mercati privati per soddisfare il fabbisogno di liquidità delle banche stesse nell'arco di 30 giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità. L'LCR ha l'obiettivo di rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all'economia reale.

Le linee-guida saranno applicabili a partire dal 30 giugno 2017.

La consultazione si concluderà l'11 agosto prossimo.

CENTRALE DEI RISCHI: MODIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Documento di consultazione Banca d'Italia – 5 maggio 2016

MB

La Banca d'Italia ha avviato una consultazione per apportare alcune modifiche alla disciplina che regola il funzionamento della Centrale dei rischi (CR); tali modifiche saranno emanate con il 15° aggiornamento della Circolare n. 139/91.

La revisione del documento si è resa necessaria al fine di:

- i) rappresentare nel sistema informativo della CR sia le operazioni di cessione tra intermediari aventi ad oggetto crediti in sofferenza o crediti commerciali acquisiti nell'ambito dell'ordinaria attività di factoring, sia i crediti passati a perdita;
- ii) avviare lo scambio di dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi della Repubblica di San Marino, secondo criteri analoghi a quelli oggi seguiti per lo scambio dei dati con altre Centrali dei rischi europee.

La consultazione scade il 6 giugno prossimo.

BILANCIO DEGLI OPERATORI DEL MICROCREDITO E DEI CONFIDI MINORI

Documento di consultazione Banca d'Italia - Disposizioni della Banca d'Italia sul bilancio degli operatori del microcredito e dei confidi minori – 18 marzo 2016

MB

La Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione la bozza delle disposizioni sugli schemi e sulle regole di compilazione dei bilanci degli intermediari non IFRS, ovvero gli operatori del microcredito e i confidi minori. La consultazione si è chiusa il 17 maggio.

SEGNALAZIONI

UE - EBA: ALTRE ISTITUZIONI DI RILEVANZA SISTEMICA

Altre Istituzioni di Rilevanza Sistemica – 25 aprile 2016

FR

L'EBA ha pubblicato il primo elenco delle “*Other Systemically Important Institutions*” (O-SII) stabilite nell'Unione Europea.

Le O-SII sono quelle istituzioni finanziarie, diverse dalle “*Global Systemically Important Institutions*” (G-SII), considerate tuttavia sistemiche dalle autorità nazionali in base ad alcuni criteri quantitativi e qualitativi definiti dalla stessa EBA nelle sue linee-guida.

L'aggiornamento della lista sarà pubblicato su base annuale, insieme alla definizione di ogni requisito di capitale aggiuntivo che si ritenga necessario.

Le O-SII italiane individuate dall'EBA sono: Unicredit Group S.p.A., il Gruppo Intesa Sanpaolo, e il Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

BANCA D'ITALIA: NUOVO STATUTO

Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016 – G.U. n. 84 dell'11 aprile 2016

MB

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il nuovo Statuto della Banca d'Italia.

Le novità principali, rispetto alla versione precedente, consistono nel recepimento delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in applicazione delle previsioni di cui alla legge n. 5/2014 (di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia, per cui si veda O.N. n. 6/2013 pag. 1).

Inoltre, a partire dal prossimo anno, l'approvazione del bilancio della Banca d'Italia avverrà entro la fine del mese di marzo, in coincidenza con la scadenza più diffusa tra le banche centrali europee.

Il nuovo Statuto prevede inoltre che entro il 31 maggio di ogni anno la Banca rediga una relazione sugli andamenti economici e finanziari, che costituirà oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai soli partecipanti, di Considerazioni da parte del Governatore.

RIACQUISTO DI QUOTE DELLA BANCA D'ITALIA DAI MARKET MAKERS

Comunicato del 28 aprile 2016

MB

Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia, dopo aver ricevuto il parere favorevole del Collegio sindacale, ha adottato una delibera quadro sul riacquisto da parte dell'Autorità di quote proprie detenute dai *market makers* attivi sull'e-MID nell'esercizio delle proprie funzioni che siano in eccesso rispetto al limite di partecipazione del 3% del capitale.

Le quote eventualmente acquisite dalla Banca d'Italia, saranno successivamente rivendute a investitori, diversi dal *market maker* cedente, in grado di acquistarle senza che la loro partecipazione superi il suddetto limite.

Gli acquisti da parte della Banca d'Italia non dovranno superare i 500 milioni annui e dovranno essere venduti, dagli stessi *market makers* cedenti, entro 12 mesi dall'acquisto stesso (trascorso tale termine, la Banca provvederà autonomamente a vendere le quote nel più breve tempo possibile).

In ogni caso, il patrimonio della Banca d'Italia non dovrà subire perdite, le operazioni saranno pubblicizzate e, come prescritto dalla legge, su di esse la Banca d'Italia riferirà annualmente alle Camere.

UE - CRD IV: REMUNERAZIONI

Report EBA sulle pratiche di remunerazione – 30 marzo 2016

FR

L'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato un report sulle pratiche di remunerazione degli istituti bancari europei: il documento è stato predisposto sulla base della CRD IV, che demanda all'EBA l'analisi e la valutazione dei dati forniti dagli istituti bancari in materia. Il report illustra come il numero dei top manager con reddito elevato sia cresciuto significativamente nel 2014, mentre il rapporto medio tra compensazione fissa e variabile si sia notevolmente ridotto per tutto lo staff bancario.

Il report dell'EBA rileva come le pratiche di remunerazione degli istituti bancari siano ancora oggi scarsamente armonizzate tra i vari paesi membri dell'Unione, a causa delle diverse implementazioni a livello nazionale delle regole europee in materia.

VIGILANZA SUI MERCATI E SUGLI EMITTENTI: CONSOB e ESMA

DELIBERE

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016

CCA

Al fine di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori, la Consob ha istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) e ne ha approvato il relativo Regolamento.

Il Regolamento introduce un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all'Arbitro bancario finanziario (ABF) della Banca d'Italia, e individua i criteri per la composizione dell'organo decidente.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio nonché controversie che riguardano i gestori dei portali di *equity crowdfunding*.

La procedura consente sia all'investitore sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, assicurando quindi il pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione entro 90 giorni dell'Arbitro il quale, nel caso accolga in tutto o in parte il ricorso dell'investitore, potrà stabilire a carico dell'intermediario l'obbligo di risarcire i danni subiti ovvero le spese sostenute per il compimento degli atti ritenuti necessari.

La decisione del collegio non sarà vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la pubblicazione di tale inadempimento.

L'accesso all'Arbitro sarà del tutto gratuito per l'investitore.

Il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie, dopo l'estate 2016, andrà a sostituire la Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob.

La delibera è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MIFID II: ORIENTAMENTI ESMA SU STRUMENTI DI DEBITO COMPLESSI E DEPOSITI STRUTTURATI

Avviso n. 0032422 del 12 aprile 2016

IS

In data 26 novembre 2015, nell'ottica della futura applicazione delle disposizioni della MiFID II (direttiva 2014/765/UE), l'ESMA ha pubblicato un documento in materia di *execution only*, contenente "*Guidelines on complex debt instruments and structured deposits*" (gli "Orientamenti"), che fornisce linee di indirizzo in tema di "complessità" dei titoli di debito e dei depositi strutturati.

La MiFID II, come noto, al fine di innalzare la tutela degli investitori nella prestazione dei servizi di investimento, restringe ulteriormente, rispetto alle disposizioni vigenti, la categoria degli strumenti finanziari "non complessi" che possono formare oggetto dell'*execution only*, ossia del regime che consente oggi, a determinate condizioni, di disapplicare gli obblighi di assunzione di informazioni dai clienti e di connessa

valutazione di appropriatezza delle transazioni, nell'ambito dei servizi di esecuzione, ricezione e trasmissione ordini dei clienti.

Lo scopo degli Orientamenti dell'ESMA è quello di dare esecuzione alle disposizioni comunitarie per rafforzare la tutela degli investitori e promuovere la convergenza in merito alla definizione, individuazione e classificazione dei prodotti "complessi" a cui necessariamente occorre assicurare la valutazione dell'appropriatezza per il cliente. La Consob ha comunicato all'ESMA la propria intenzione di conformarsi agli Orientamenti: gli intermediari sottoposti alla vigilanza della Consob saranno, pertanto, tenuti a rispettare tali Orientamenti a partire dal 3 gennaio 2018, data di entrata in vigore (prorogata) della MiFID II.

CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE E CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI

Delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 – G. U. n 69 del 23 marzo 2016

IS

La Consob ha adeguato la propria regolamentazione con le nuove denominazioni di “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” (in sostituzione di promotore finanziario), “consulente finanziario autonomo” (in sostituzione di consulente finanziario) e “albo unico dei consulenti finanziari” (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari), previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (Legge di Stabilità per il 2016, si veda in proposito O.N. 6/2015 pag. 1).

La delibera è entrata in vigore il 24 marzo.

La legge di Stabilità infatti ha disegnato il nuovo quadro normativo in materia di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, stabilendo in particolare che:

- le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari sono trasferite all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4 TUF. Tale Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima;
- il relativo albo assume la denominazione di albo unico dei consulenti finanziari. Nell'albo sono iscritti in tre distinte sezioni: (i) i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, (ii) i consulenti finanziari autonomi e (iii) le società di consulenza finanziaria.

E' previsto anche un regime transitorio per le modifiche suddette e per il trasferimento delle funzioni di vigilanza dalla Consob al nuovo Organismo.

COMUNICAZIONI

AUMENTI DI CAPITALE IPERDILUITIVI

Comunicato stampa del 27 aprile 2016

IS

A seguito di consultazioni avviate sin dal 2009, la Consob ha reso noto che procederà all'adozione del cosiddetto “modello rolling” in relazione agli aumenti di capitale iperdiluitivi avviati da società già quotate. Gli aumenti iperdiluitivi sono caratterizzati da un elevato rapporto tra il numero di azioni da emettere e il numero di azioni in circolazione e da una forte differenza di prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e il prezzo del titolo nell'ultimo giorno di negoziazione prima dell'avvio dell'aumento. Nell'esperienza maturata finora il risultato è una volatilità estrema dei titoli coinvolti, con forti oscillazioni che alterano il regolare

meccanismo di formazione dei prezzi, generando effetti distorsivi che possono trarre in inganno gli investitori meno avveduti.

Per contrastare tale fenomeno, la Consob ha scelto di adottare una soluzione tecnica denominata "modello *rolling*", che consiste nel mettere a disposizione le nuove azioni più volte nel corso dell'aumento di capitale e non soltanto – come avviene oggi - una sola volta alla fine dell'operazione; in tal modo si intende ovviare alla scarsa disponibilità dei titoli ed eliminare le anomalie nella formazione dei prezzi.

Le attività tecniche necessarie all'implementazione del “modello *rolling*” dovrebbero concludersi nell'arco di alcuni mesi: la Consob pubblicherà un'apposita Comunicazione in prossimità dell'entrata in funzione del nuovo modello. A tal fine la Consob ha già chiesto a Borsa Italiana di apportare le necessarie modifiche al proprio Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti e alle relative Istruzioni.

QUESITO OPA: FONDO ATLANTE E BANCA POPOLARE DI VICENZA

Comunicazione n. 0037467 del 26 aprile 2016

IS

La Consob in risposta ad un quesito ha dichiarato che non sussiste l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto a carico del Fondo Atlante sulle azioni della Banca Popolare di Vicenza Spa per effetto dell'esecuzione dell'impegno di sottoscrizione assunto dalla SGR ai sensi dell'accordo di *sub-underwriting* nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale.

L'operazione in esame si inserisce nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per un controvalore di Euro 1,5 miliardi, da eseguirsi attraverso l'offerta in sottoscrizione di azioni ordinarie della banca, finalizzata alla quotazione in Borsa. UniCredit SpA ha assunto un impegno di garanzia avente ad oggetto la sottoscrizione delle azioni da emettersi in esecuzione dell'aumento di capitale, fino all'ammontare massimo di euro 1,5 miliardi, e la SGR ha sottoscritto, in nome, per conto e nell'interesse del Fondo Atlante, un accordo di *sub-underwriting* ai sensi del quale, nel caso in cui UniCredit venisse chiamata a garantire l'aumento di capitale, il Fondo Atlante sottoscriverebbe le azioni della banca entro il predetto ammontare massimo. L'adempimento di tale obbligo potrebbe comportare per il Fondo Atlante il superamento della soglia rilevante per l'OPA obbligatoria ex art. 106, comma 1, del TUF.

Nella risposta al quesito la Commissione ha rappresentato che nella fattispecie prospettata si può considerare applicabile l'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. b), (iii), del Regolamento Emittenti. L'intervento del Fondo Atlante nella sottoscrizione delle azioni della banca deriva dalla necessità di consentire il positivo esito dell'aumento di capitale richiesto “*da un'autorità di vigilanza prudenziale, [...] al fine di prevenire il ricorso all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi [...] del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993*”.

RICHIESTE DI DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PERIODICHE: OBBLIGHI INFORMATIVI DEGLI EMITTENTI

Comunicazione n. 0032754 del 12 aprile 2016

IS

La Consob fornisce indicazioni in merito agli obblighi informativi mensili e trimestrali cui sono tenuti gli emittenti quotati, ove siano emerse incertezze sulla continuità aziendale. Il chiarimento trae origine dall'avvenuta eliminazione dell'obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e terzo trimestre di esercizio.

Al riguardo, la Commissione osserva che l'intervento del Legislatore non ha inciso sul proprio potere di richiedere, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, la pubblicazione di dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico.

Pertanto, è specificato che:

- **Emittenti tenuti agli obblighi di informativa mensile**

La diffusione dei comunicati mensili non subisce variazioni. L'adempimento relativo alle informazioni da riportare nelle rendicontazioni trimestrali potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato dall'emittente su base volontaria. La pubblicazione delle informazioni riferite al primo e terzo trimestre andrà effettuata secondo la tempistica già stabilita nelle citate richieste formulate ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF e comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento, con le modalità previste nel Regolamento Emittenti.

- **Emittenti tenuti agli obblighi di informativa su base trimestrale**

L'adempimento relativo alle informazioni da riportare nelle rendicontazioni contabili trimestrali potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero con l'inserimento nel rendiconto trimestrale qualora pubblicato dall'emittente su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate secondo la tempistica già stabilita nelle citate richieste formulate ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF e comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento, con le modalità previste nel Regolamento Emittenti.

Gli emittenti sopra richiamati dovranno continuare ad integrare con le informazioni richieste le relazioni finanziarie annuali e semestrali e, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa di approvazione nei termini previsti dall'art. 154-ter TUF per la relativa pubblicazione.

UE - REGOLAMENTO EMIR: RTS DI IMPLEMENTAZIONE

ESMA: RTS di implementazione del Regolamento UE 648/2012 (EMIR) – 5 aprile 2016

FR

L'ESMA ha pubblicato la bozza finale del proprio documento volto ad introdurre talune modifiche agli RTS di implementazione del Regolamento UE 648/2012 (EMIR) ed in particolare con riferimento alle informazioni da trasmettere alle Trade Repositories (TRs) in relazione alle varie operazioni in derivati oggetto di informativa (art. 81).

La bozza finale con le proposte di modifica degli RTS è stata inviata alla Commissione Europea, che ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi.

CONSULTAZIONI

TUTELA DEI RISPARMIATORI E TRASPARENZA DEI PRODOTTI FINANZIARI

Redazione del paragrafo "Avvertenze per l'investitore" dei prospetti

CCA

Principi ed informazioni-chiave da fornire ai clienti al dettaglio nella distribuzione di prodotti finanziari

Distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale – 9 maggio 2016

La Consob ha avviato una consultazione con il mercato su tre proposte di raccomandazioni volte a rafforzare la tutela del risparmiatore e incrementare la trasparenza dei prodotti finanziari, anche per porre rimedio al clima di incertezza creatosi dopo l'entrata in vigore del *bail-in* e della risoluzione delle quattro banche italiane.

La prima consultazione riguarda le linee-guida per definire e standardizzare nell'ambito dei prospetti informativi i contenuti delle "avvertenze per l'investitore" sui principali fattori di rischio relativi ai prodotti finanziari offerti alla clientela *retail* e sulle rischiosità proprie dell'emittente che possano influire in modo pervasivo sulla sua situazione finanziaria e gestionale e pertanto sulla sua continuità aziendale.

La seconda consultazione contiene principi guida sulle informazioni-chiave da fornire sempre ai clienti *retail* nella distribuzione di prodotti finanziari.

Infine, la terza consultazione riguarda la distribuzione degli strumenti finanziari attraverso la quotazione diretta su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, anziché attraverso il tradizionale collocamento presso gli sportelli.

Le tre consultazioni si chiuderanno il prossimo 8 giugno.

FUSIONI PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ OPERATIVE NON QUOTATE IN SOCIETÀ NON OPERATIVE QUOTATE: EFFETTI SUI BILANCI

Documento di consultazione - 19 aprile 2016

IS

La Commissione sottopone alla consultazione del mercato la Raccomandazione che intende pubblicare in materia di informazioni da riportare nel primo bilancio separato o d'esercizio predisposto in seguito ad operazioni di integrazione (fusione per incorporazione) tra società operative non quotate e società non operative quotate sui mercati regolamentati italiani, con effetti contabili infrannuali.

Pur senza introdurre nuovi obblighi, la Commissione intende fornire nel tempo dei punti di riferimento per le informazioni che gli emittenti rendono nelle relazioni finanziarie, al fine di migliorarne la qualità e la comprensibilità.

Le osservazioni dovranno pervenire alla Consob entro il 3 giugno prossimo.

TRANSPARENCY II E RESOCONTI INTERMEDI DI GESTIONE

Documento di consultazione - 14 aprile 2016

IS

La Consob ha pubblicato un documento preliminare di consultazione in merito all'analisi d'impatto che l'eventuale reintroduzione dei resoconti intermedi di gestione può avere sulle società quotate.

La consultazione deriva dalla recente modifica del Testo unico della finanza in materia di trasparenza per gli emittenti quotati, introdotta con il recepimento della direttiva *Transparency II* (d.lgs. n. 25/2016 per cui si veda O.N. n. 1/2016 pag. 1). Come noto, il legislatore italiano ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione e ha attribuito alla Consob la facoltà di disporre, con regolamento e a determinate condizioni, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive nei confronti degli emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari.

Nel richiedere il contributo degli operatori l'Autorità di vigilanza formula alcune considerazioni sull'utilità dell'informativa trimestrale e sulle prassi fino a oggi seguite dalle società italiane.

Osservazioni e commenti dovranno pervenire alla Consob entro il 30 maggio prossimo.

UE - MAR E DERIVATI SU COMMODITIES

[Consultazione ESMA](#) - 30 marzo 2016

FR

L'ESMA ha pubblicato un documento di consultazione contenente la bozza di linee-guida per la coerente applicazione del Regolamento n. 596/2014 in relazione alla lista (non esaustiva) delle informazioni che ci si attenderà di ricevere o che gli intermediari saranno tenuti a pubblicare in relazione alle operazioni concluse su derivati su *commodities* o su mercati spot di *commodities*, al fine di determinare cosa costituirà “*inside information*” per queste operazioni e quale circostanza potrà far scattare il divieto di *insider dealing*.

L'ESMA riconosce che esiste un ampio numero di mercati su *commodities* e di mercati su derivati su *commodities*; tale circostanza potrebbe portare a delle distinzioni tra le specifiche informazioni richieste in relazione ai vari mercati di riferimento.

L'ESMA sta pertanto conducendo un'analisi anche in considerazione dell'oggetto degli strumenti e dei prodotti in questione al fine di verificare quali impatti si produrranno dall'applicazione delle previsioni del Regolamento MAR.

La consultazione si chiuderà il 20 maggio 2016.

SEGNALAZIONI

UE - Q&A SUL MARKET ABUSE

[Q&A ESMA](#) – 1° aprile 2016

FR

L'ESMA ha pubblicato l'ultimo aggiornamento alle proprie Q&A in relazione all'uniforme applicazione nell'Unione Europea della *Market Abuse Regulation*.

In particolare, è stato precisato che anche l'attività di diffusione presso il pubblico di materiale informativo e di analisi tecnica su strumenti finanziari quotati può integrare in alcuni casi gli estremi della “raccomandazione” e, come tale, essere soggetta all'applicazione del Regolamento MAR e delle altre disposizioni connesse.

UE - DIRETTIVA UCITS: CATEGORIE DI AZIONI

[Discussion paper ESMA](#) – 6 aprile 2016

FR

L'ESMA ha pubblicato un *Discussion Paper* riguardante l'offerta di differenti categorie di azioni ai sensi della Direttiva 2009/65/CE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari – OICVM/UCITS.

Il *Discussion Paper* mira a raccogliere opinioni da parte degli operatori di mercato e degli *stakeholders*, al fine di comprendere al meglio i costi e i benefici di una possibile convergenza regolatoria europea in materia di categorie di azioni UCITS. La consultazione rimarrà aperta sino al prossimo 6 giugno 2016. Le eventuali proposte regolamentari saranno adottate nel corso del secondo semestre del 2016.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Audizione in Senato del Vice Direttore Generale della Consob – 5 aprile 2016

IS

Il Vice Direttore Generale della Consob, dott. Giuseppe D'Agostino, è intervenuto presso la VII Commissione permanente del Senato (Istruzione pubblica e beni culturali), in un'audizione sul disegno di legge A.S. 1196 "Norme per l'educazione alla Cittadinanza Economica", esprimendo la necessità di un punto di raccordo, indirizzo e coordinamento per la definizione e successiva implementazione di una strategia di educazione finanziaria a carattere nazionale.

Tale compito dovrebbe essere affidato ad un organismo pubblico, costituito dalle Autorità di vigilanza in ambito finanziario (Consob, Banca d'Italia, Covip e Ivass) insieme al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR).

APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Delibera n. 19332 del 26 agosto 2015 - Applicazione di sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

IS

La Consob ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per abuso di informazioni privilegiate:

- al Vice President–Equity Trading Desk per avere egli comunicato l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio di un collocamento di azioni Terna con *accelerated bookbuilding*, avente ad oggetto la partecipazione pari al 5,094% detenuta da Enel S.p.A. in Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato di tale informazione e
- all'Assistant Vice President–Portfolio Manager Equity per avere egli venduto azioni Terna utilizzando l'informazione privilegiata relativa al progettato avvio del predetto collocamento e
- ha intimato alla Società, in qualità di obbligato in solido, in coerenza con il regime sanzionatorio previgente, di pagare l'importo della sanzione complessiva di € 200.000, applicata nei confronti dei soggetti indicati per violazione dell'art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. 58/1998.

Ad avviso della Consob, in ragione delle posizioni rivestite, i due soggetti erano infatti in grado di riconoscere la natura privilegiata dell'informazione relativa al progettato avvio del collocamento, ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi all'utilizzo della suddetta informazione privilegiata.

VIGILANZA SU IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE: IVASS e EIOPA

REGOLAMENTI

INFORMAZIONI QUANTITATIVE PERIODICHE

Regolamento n. 21 concernente le informazioni quantitative periodiche da trasmettere all'IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati (Requisiti di 3° pilastro) - 10 maggio 2016 FA

Ad esito della consultazione avviata nel gennaio 2016 (per cui si veda O.N. n. 1/2016 pag. 25), l'IVASS ha emanato - in attuazione delle Linee-Guida EIOPA sui requisiti di informativa e di *disclosure* - le disposizioni che disciplinano i criteri di identificazione delle entità soggette al *reporting*, i principi generali delle informazioni quantitative periodiche (annuali e trimestrali), il contenuto della reportistica, i termini e i formati per la trasmissione dei dati all'Autorità.

In particolare, si segnala che dopo il periodo transitorio di tre anni successivo all'attuazione della direttiva *Solvency II*, le imprese dovranno presentare l'insieme delle informazioni quantitative (annuali e trimestrali a livello individuale e di Gruppo) entro sette settimane dalla fine del periodo di riferimento.

Durante il periodo transitorio, tale termine è prorogato:

- di tre settimane (cioè entro dieci settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative al 2016;
- di due settimane (cioè entro nove settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2017;
- di una settimana (cioè entro otto settimane) per la presentazione di informazioni trimestrali o annuali relative all'anno 2018.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ESPERTI ESTERNI E MODELLI INTERNI

Regolamento n. 20 del 3 maggio 2016 recante disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV bis, Sezione III del Codice delle Assicurazioni Private FA

Il Regolamento reca le disposizioni in materia di utilizzo di esperti esterni per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni.

In particolare, il Regolamento prevede che, in caso di richiesta da parte dell'IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni, le imprese individuano, entro trenta giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all'Autorità le evidenze che ne attestino il rispetto dei requisiti di indipendenza e professionalità.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GESTIONE DEI RECLAMI

Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016 recante **modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008 concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione** FA

Ad esito della consultazione avviata nel settembre 2015 (per cui si veda O.N. n. 4/2015 pag. 23), l'IVASS ha pubblicato un Provvedimento finalizzato ad allineare il Regolamento ISVAP n. 24/2008 alle Linee- Guida emanate dall'EIOPA in materia di gestione dei reclami degli intermediari di assicurazione (*Guidelines on complaints handling by Insurance Intermediaries*), considerando l'opportunità di ridurre alcuni termini nel processo di gestione a beneficio dei consumatori.

Il Provvedimento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale:

- attribuisce alle imprese preponenti la gestione dei reclami relativi al comportamento dei propri agenti e dei relativi dipendenti e collaboratori, nonché i reclami presentati nei confronti dei “produttori diretti” (gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima). Le imprese mandanti dovranno adeguarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme;
- attribuisce agli intermediari iscritti nella sezione B (*broker*) e D (banche, intermediari finanziari *ex art. 107 TUB*, Sim e Poste italiane-Divisione servizi di bancoposta) del RUI (Registro Unico degli Intermediari) la competenza sui reclami relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori;
- circoscrive l'obbligo di costituzione della funzione preposta alla gestione dei reclami solo per i broker di grandi dimensioni e per gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI;
- prevede per gli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del RUI la possibilità di affidare la gestione dei reclami in *outsourcing* ad un soggetto terzo, ferma restando la responsabilità diretta sulla decisione finale in capo all'intermediario.

SOLVENCY II: CALCOLO RISERVE TECNICHE

Regolamento n. 18 del 15 marzo 2016 **concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche di cui all'articolo 36-bis, del Codice delle Assicurazioni Private, conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (Requisiti 1° pilastro)** - G.U. n. 78 del 4 aprile 2016 FA

Ad esito della consultazione avviata nell'agosto 2015 (per cui si veda O. N. n. 4/2015 pag. 23), l'IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 18/2016 che - in attuazione delle Linee-Guida EIOPA in materia di limiti contrattuali e di valutazione delle riserve tecniche, volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente dei requisiti finanziari del regime *Solvency II* - reca le disposizioni in materia di calcolo delle riserve tecniche cui le imprese devono attenersi per far fronte ad ogni impegno derivante dai contratti di assicurazione o di riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

Il Regolamento, entrato in vigore il 5 aprile 2016, disciplina anche il ruolo della funzione attuariale nell'ambito del processo di revisione e di convalida della qualità dei dati da utilizzare nella valutazione delle riserve tecniche nonché le attività da svolgere nei casi di carenze significative dei dati stessi.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento n. 19 del 15 marzo 2016 **sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi** - G.U. n. 72 del 26 marzo 2016 FA

Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi già formati o detenuti stabilmente dall'Autorità.

Entrato in vigore il 27 marzo, il provvedimento prevede in particolare che:

- l'istanza di accesso può essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d'interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale l'accesso è richiesto;
- qualora, in relazione alla natura del documento richiesto, non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso si esercita in via informale mediante istanza, anche verbale;
- entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi, l'IVASS adotta provvedimento di accoglimento ovvero provvedimento motivato di accoglimento parziale o di diniego.

COMUNICAZIONI

REGIME SEGNALETICO *SOLVENCY II*

Lettera al mercato - 31 marzo 2016

FA

L'IVASS ha diffuso una lettera al mercato per ricordare all'impresе che si è entrati a pieno regime nel nuovo *framework* segnaletico previsto dal sistema *Solvency II*, essendosi conclusa il 7 gennaio scorso la raccolta delle segnalazioni del *reporting* nell'ambito della fase preparatoria del sistema.

La raccolta delle informazioni sarà effettuata dall'IVASS attraverso la piattaforma INFOSTAT, che raccoglierà sia le informazioni previste dalla Direttiva *Solvency II* che le informazioni aggiuntive (*add on*) di natura statistica introdotte dalla BCE (Regolamenti n. 1374/2014 e n. 730/2015). Le imprese assolveranno quindi agli obblighi europei di segnalazione con un unico invio di dati all'IVASS, che curerà poi la trasmissione alla Banca d'Italia dei dati raccolti per il successivo inoltro alla BCE.

Prodromica alla raccolta dei dati di interesse per la BCE è la realizzazione di un registro anagrafico dei segnalanti costituito da informazioni già presenti presso l'IVASS integrate da alcuni dati forniti dalle imprese, che dovranno mantenere aggiornate le proprie posizioni anagrafiche.

CONSULTAZIONI

OPERAZIONI INFRAGRUPPO E CONCENTRAZIONI DI RISCHI

Documento di consultazione n. 8 - Regolamento recante disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo) del Codice delle Assicurazioni Private - 14 aprile 2016 FA

L'IVASS ha posto in pubblica consultazione uno schema di Regolamento recante le disposizioni in materia di vigilanza sulle operazioni infragruppo e sulle concentrazioni di rischi.

Con tale Regolamento l'IVASS intende:

- aggiornare, alla logica *Solvency II*, la vigente disciplina in tema di operazioni infragruppo (oggi contenuta nel Regolamento ISVAP n. 25/2008);
- recepire le Linee-Guida EIOPA riguardanti i processi di monitoraggio in tema di concentrazioni di rischio a livello di gruppo e operazioni infragruppo.

Per quanto concerne le operazioni infragruppo, il Regolamento prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane:

- pongano in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi sulla solvibilità del gruppo o delle imprese coinvolte o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative o agli interessi delle imprese assicurative coinvolte;
- si dotino, ai fini del costante monitoraggio di tutte le operazioni, di adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, predisposti sia a livello individuale che di gruppo, ai fini del costante monitoraggio di tutte le operazioni infragruppo. Quale principio di carattere generale le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato; l'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa segnalazione all'IVASS, in quanto operazioni da segnalare in ogni circostanza;
- definiscano, in un'apposita politica adottata dall'organo amministrativo, criteri e modalità per l'operatività infragruppo identificando quali fattispecie considerare "significative", "molto significative" e "da segnalare in ogni circostanza", in funzione del possibile impatto sulla solvibilità e sul profilo di rischio e in relazione alla tipologia di operazione o di controparte. Al riguardo, il Regolamento presume "significative" e "molto significative" le operazioni pari o superiori, rispettivamente, all'1% e al 5% del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, facendo salva la possibilità di identificare un criterio qualitativo o soglie differenti, adeguatamente motivate nella politica, tenuto conto del profilo di rischio e di eventuali indicazioni dell'IVASS;
- l'ultima società controllante italiana (impresa che, nell'ambito di un gruppo, non è controllata da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista), comunichi all'IVASS annualmente le operazioni infragruppo "significative" e con la massima tempestività quelle "molto significative" e da "segnalare in ogni circostanza" (cioè quelle operazioni che, anche se di importo inferiore rispetto alle soglie di significatività, sono attuate a condizioni diverse da quelle di mercato, o non rispettano i criteri o le procedure stabiliti nella politica delle operazioni infragruppo). Quando, invece, non sussiste un'ultima società controllante italiana (ad esempio nel caso in cui la controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa mista), le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'impresa assicurativa.

La consultazione si chiuderà il 13 giugno 2016.

DIGITALIZZAZIONE DEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI

Documento di consultazione n. 7 - Provvedimento recante modifiche al Regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa del Codice delle Assicurazioni Private - 30 marzo 2016

FA

L'IVASS ha posto in pubblica consultazione fino al 30 aprile scorso un Provvedimento che apporta novità significative nelle modalità di trasmissione delle istanze e delle comunicazioni dovute ai fini della tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).

Con tale Provvedimento - che ha la finalità di modernizzare la gestione dei rapporti tra l'Autorità di Vigilanza e gli intermediari assicurativi - l'IVASS intende realizzare un sistema interamente digitale di raccolta dei dati contenuti nelle istanze e nelle comunicazioni presentate al fine di alimentare il RUI tramite moduli in formato elettronico, in sostituzione dell'attuale sistema basato su moduli cartacei.

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA E AL PUBBLICO

Documento di consultazione n. 6 - Regolamento recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS - Conseguente all'implementazione nazionale delle Linee Guida EIOPA in materia di *public disclosure* e *supervisory reporting* - 24 marzo 2016 FA

Per dare attuazione nazionale alle Linee-Guida emanate da EIOPA, l'IVASS ha posto in pubblica consultazione fino al 23 maggio un Regolamento che reca le disposizioni sui contenuti delle informazioni periodiche che le imprese devono fornire all'Autorità di Vigilanza e al pubblico.

Sulla base dell'impianto normativo europeo, le imprese sono infatti chiamate non solo a disporre di adeguati presidi organizzativi, ma anche ad adempiere - per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico e consentire all'IVASS di effettuare i controlli prudenziali - a specifici obblighi di natura informativa.

In particolare:

- per quanto riguarda l'informativa al pubblico, è previsto l'obbligo a carico delle imprese di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report*) nella quale le imprese forniscono dettagliate informazioni sugli aspetti essenziali della propria attività;
- al fine di consentire all'Autorità di Vigilanza di esercitare le proprie funzioni, è previsto l'obbligo in capo alle imprese di fornire periodicamente, alla fine di ogni esercizio, una relazione all'IVASS (*Regular Supervisory Report*) che, riportando informazioni più ampie di quelle destinate al pubblico, costituisce uno strumento di supporto per la valutazione della loro solvibilità globale.

IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI

Documento di consultazione n. 5 - Regolamento recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private - 23 marzo 2016 FA

Al fine di dare attuazione alla direttiva 2009/138/CE ("*Solvency II*"), l'IVASS ha posto in pubblica consultazione fino al 23 maggio lo schema di Regolamento che individua le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private che si applicano alle "imprese di assicurazione locali". Tali imprese ricadono nel regime speciale e non possono avvalersi del passaporto europeo.

Le "imprese di assicurazione locali" - qualificate tali se soddisfano le condizioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private - non possono esercitare i rami assicurativi di responsabilità, credito e cauzioni.

REGOLAMENTI E DETERMINAZIONI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

UE – RIFORMA DELLA PRIVACY: NUOVE REGOLE

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – G.U.U.E. L/119/1 del 4 maggio 2016

Direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI – G.U.U.E. L119/89 del 4 maggio 2016 CCA

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea due provvedimenti volti a rafforzare i diritti delle persone fisiche con riguardo alla protezione dei dati e agevolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato unico digitale, anche grazie alla riduzione degli oneri amministrativi:

➤ un Regolamento volto a disciplinare il trattamento dei dati delle persone fisiche personali e la libera circolazione di tali dati, sia nel settore privato sia nel settore pubblico. Le norme disciplinano la struttura e l'articolazione dei soggetti deputati al controllo, i diritti degli interessati, gli obblighi del Titolare e del Responsabile del trattamento e, infine, l'apparato sanzionatorio per i casi di violazione delle norme regolamentari e di quelle di recepimento del regolamento stesso.

Tra le novità introdotte dal Regolamento si evidenziano: l'obbligo per i soggetti pubblici e in talune circostanze per i soggetti privati di nominare il responsabile della protezione dei dati (art. 37), che ha il compito di fornire consulenza al titolare (vale a dire il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento) o al responsabile del trattamento (cioè il soggetto che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento) nonché ai dipendenti circa gli obblighi del Regolamento, e di sorvegliare sulla sua osservanza; nuovi diritti per l'interessato, quali il diritto alla cancellazione (art. 17), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opposizione (art. 21); il c.d. one stop shop (o sportello unico) basato sulla cooperazione tra autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate (art. 60); l'aumento dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale totale (art. 83);

➤ una Direttiva indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali, che sostituirà (e integrerà) la decisione quadro 977/2008/CE sulla protezione dei dati personali scambiati dalle autorità di polizia e giustizia (che l'Italia non ha, peraltro, ancora attuato).

Le disposizioni del Regolamento troveranno applicazione a partire dal 25 maggio 2018; la direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 6 maggio 2018.

PIANO ISPETTIVO DEL PRIMO SEMESTRE 2016

Provvedimento n. 107 del 10 marzo 2016 in Newsletter n. 413 del 29 marzo 2016

CCA

Il Garante della privacy ha varato il piano delle attività di accertamento in programma per il primo semestre del 2016, che interesserà, tra gli altri, le società di recupero crediti e l'implementazione delle misure per la tracciabilità delle operazioni bancarie (provvedimento n. 192 del 12 maggio 2011).

SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

Circolare Serie Legale n. 2 del 6 aprile 2016

CCA

La Circolare illustra il d.lgs. n. 30/2016, con cui è stata recepita la direttiva n. 49/2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e in particolare il “Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti” previsto dall’ allegato 1 della direttiva, sottotitolato Informazioni di base sulla protezione dei depositi.

Il modulo, che si riferisce in generale ai depositi presso la singola banca, contiene tra l’altro l’indicazione:

- del nome della banca e del sistema di garanzia pertinente
- dei limiti della protezione (es. 100 mila euro), incluse le seguenti circostanze:
 - i) se il cliente possiede più depositi presso la banca, tutti i depositi sono cumulati e soggetti al limite dei 100 mila euro
 - ii) se il cliente possiede un conto congiunto, il limite di 100 mila euro si applica a ciascun depositante separatamente
- dei tempi per il rimborso in caso di fallimento della banca
- della valuta del rimborso
- dei dati di contatto del sistema di garanzia e del suo sito web.

LE NOVITA' SUI PROCEDIMENTI SANZIONATORI DELLA CONSOB

[Circolare n. 13](#) – 20 aprile 2016

CCA

La Circolare illustra il nuovo quadro normativo introdotto con il d.lgs. n. 72/2015, di attuazione della CRD IV, che ha modificato le disposizioni del Testo unico della finanza sulle procedure sanzionatorie per le violazioni in materia finanziaria, incluse le norme sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori, e ha riformulato la disciplina in tema di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori. Le modifiche hanno reso necessario anche un adeguamento del Regolamento Consob sul procedimento sanzionatorio (delibera n. 19521/2016).

L'ATTUAZIONE DELLA NUOVA DIRETTIVA TRANSPARENCY

[Circolare n. 12](#) – 15 aprile 2016

CCA

La Circolare commenta il d.lgs. n. 25/2016, che, come noto, ha tra l'altro eliminato l'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, recependo la nuova direttiva *Transparency*, e ha attribuito alla Consob la facoltà di prevedere con regolamento eventuali obblighi informativi aggiuntivi solo successivamente ad un'analisi di impatto che tenga conto anche degli orientamenti degli altri Paesi dell'Unione europea (nella maggior parte dei quali l'obbligo è stato abolito per tutti gli emittenti).

In attesa della compiuta definizione del quadro regolamentare, la Circolare fornisce indicazioni alle imprese associate che decidessero di pubblicare, su base volontaria, informazioni periodiche aggiuntive, rispetto a quelle semestrale, relative al primo trimestre 2016 e/o su base continuativa.

GLI ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITA' INTERNAZIONALE

[Circolare n. 10](#) – 1 aprile 2016

CCA

La Circolare illustra i principali punti della disciplina attuativa degli *Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale*. L'istituto, recentemente introdotto in sostituzione dell'abolito *ruling* internazionale, è volto a garantire alle imprese, italiane ed estere, un quadro normativo più certo e trasparente su alcuni rilevanti profili del reddito d'impresa, in particolare su vicende reddituali di natura transnazionale.

ALTRE SEGNALAZIONI

BORSA ITALIANA: RESOCONTI INTERMEDI DI GESTIONE PER EMITTENTI STAR

Borsa Italiana – [Avviso n. 7587](#) – 21 aprile 2016

CCA

Borsa Italiana ha fornito chiarimenti relativi alla disciplina applicabile agli emittenti con titoli negoziati presso il segmento STAR in relazione alla pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal d.lgs. 25/2016 di trasposizione della direttiva *Transparency II*, entrato in vigore lo scorso 18 marzo (si veda in proposito O. N. n. 1/2016 pag. 1).

In particolare, è chiarito che:

- gli obblighi di comunicazione dei resoconti intermedi di gestione relativi al primo, terzo e quarto trimestre dell'esercizio (e le relative esenzioni), previsti dal Regolamento di Borsa, continueranno ad applicarsi agli emittenti negoziati sul segmento STAR;
- quanto ai contenuti, gli emittenti STAR potranno fare riferimento a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 154-ter del TUF, e cioè: (i) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento; (ii) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate; inoltre, potranno far riferimento anche alle Q&A dell'ESMA, che ribadiscono la natura fondamentale narrativa dell'informativa trimestrale;
- quanto alle modalità di diffusione delle informazioni, è richiamata la disciplina del Regolamento dei mercati di Borsa secondo cui il resoconto intermedio di gestione deve essere inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato individuato dall'emittente, accompagnato dalla diffusione attraverso lo SDIR del relativo comunicato di messa a disposizione, mentre non è richiesta la pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa; il resoconto intermedio di gestione deve essere disponibile anche sul sito internet dell'emittente.

VERBALI E PROCEDURE DEL COLLEGIO SINDACALE

CNDEC – [Studio](#) – 1 aprile 2016

CCA

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento che contiene 55 bozze di verbale con relative dichiarazioni e procedure destinate ad orientare l'attività del collegio sindacale nello svolgimento della propria attività di vigilanza nell'ambito della *governance*. Queste sono suddivise in 7 sezioni, relative a: l'insediamento del collegio sindacale, l'attività di vigilanza, il riscontro di gravi irregolarità, le operazioni sul capitale sociale, le operazioni straordinarie e di liquidazione, le società quotate e la crisi d'impresa.

I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce e dovranno essere utilizzati in modo flessibile, dal momento che “non possono ovviamente rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono verificarsi concretamente”.

LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CNDEC – [Studio](#) – 30 marzo 2016

CCA

Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato un documento che analizza gli impatti dei nuovi principi di revisione ISA Italia sulla relazione unitaria, fornendo altresì un fac-simile della stessa relazione; esso si rivolge a tutti i commercialisti impegnati contestualmente nell'attività di sindaco e di revisore legale, con indicazioni applicabili, quando pertinenti, anche all'organo di controllo monocratico (c.d. sindaco unico) delle S.r.l.

LA RIFORMA DEL FALSO IN BILANCIO

[Quaderno Assirevi n. 20](#) – 17 marzo 2016

CCA

Nel Quaderno dedicato alla riforma del falso in bilancio 2015, Assirevi ha monitorato con attenzione le diverse fasi dell'iter di approvazione della Legge 27 maggio 2015, n. 69. Esso si propone di fornire elementi auspicabilmente utili per un compiuto inquadramento del concetto di “bilancio non corretto”, concetto strettamente connesso all'elemento oggettivo della fattispecie criminosa del falso in bilancio, lasciando alle valutazioni di esperti penalisti ogni considerazione circa il diverso e necessario ulteriore elemento soggettivo, vale a dire la frode.

SANZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E DOVERE DEI SINDACI DI SEGNALARE SENZA INDUGIO LE IRREGOLARITÀ

Corte di Cassazione civile, sez. II, 10 marzo 2016, n. 4725

IS

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato dai componenti del collegio sindacale di una banca di credito cooperativo avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma.

In particolare la Corte si è soffermata su due specifici temi:

1. la possibilità per l'Autorità di vigilanza di modificare nel corso di un procedimento sanzionatorio i termini della contestazione, aggiungendo nuovi capi di imputazione;
2. la tempistica che deve essere osservata dai sindaci di una banca nel comunicare alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate ai sensi dell'art. 52 TUB.

Quanto al primo profilo, gli ex sindaci lamentavano da un lato la genericità delle contestazioni loro rivolte dalla Banca d'Italia e, dall'altro, il fatto che nel corso del procedimento fosse stata riformulata la contestazione. Più precisamente, la riformulazione era intervenuta, aggiungendo nuovi capi di imputazione, dopo che essi avevano svolto le loro osservazioni e la Commissione per l'esame delle irregolarità aveva espresso il proprio parere al Direttorio.

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che in tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, qualora riguardi soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché a fondamento dell'indebito rettificato non sia posto alcun fatto nuovo.

In questa ipotesi, infatti, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, poiché il trasgressore mantiene la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.

Richiamandosi a precedenti pronunce delle proprie Sezioni Unite, la Corte ribadisce che, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, è sufficiente che venga effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell'interessato. I principi costituzionali in materia di diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) riguardano solo il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorché finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi. Di conseguenza, l'incompleta equiparazione del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale non viola in alcun modo la Costituzione (Cass. SSUU n. 20935/09).

La Corte ritiene di confermare tale posizione avendo comunque presente le indicazioni fornite dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza *Grande Stevens c. Italia* sui principi che devono governare i procedimenti amministrativi sanzionatori. Tale sentenza, si ricorda, riguardava le sanzioni della Consob per violazioni della disciplina sulla manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 187-ter TUF. Con tale pronuncia la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affermato la necessità di rispettare sempre i principi del giusto processo, soprattutto con riguardo alla parità delle armi tra accusa e difesa e al mancato svolgimento di un'udienza pubblica che consenta un confronto orale. Tuttavia, la carenza di contraddittorio non viola l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, se la sanzione può essere impugnata davanti ad un giudice indipendente ed imparziale che garantisca il contraddittorio.

Nel caso di specie, avverso l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Banca d'Italia da un lato è prevista la possibilità di impugnare i provvedimenti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma e dall'altro, l'art. 145, comma 6, del Testo unico bancario, nel disciplinare il procedimento di opposizione, prevede la fissazione di termini per la presentazione di memorie e documenti e per sentire le parti nel rispetto del principio del contraddittorio.

Per quanto attiene alla tempistica per la comunicazione dal parte dei sindaci alla Banca d'Italia in relazione ad irregolarità riscontrate, la Cassazione accoglie il ricorso incidentale presentato su uno degli illeciti contestati, respingendo la tesi della Banca d'Italia, secondo cui i sindaci non avevano informato senza indugio l'Autorità di vigilanza sulle irregolarità riscontrate nella gestione del gruppo ex art. 52 TUB.

Articolo 52 TUB

Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. [...]

Articolo 6 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Ad avviso della Banca d'Italia i sindaci sanzionati avevano scorrettamente fatto passare 14 giorni dal momento in cui avevano rilevato le anomalie, prima di informare l'Autorità di vigilanza, motivando il trascorrere di tale intervallo di tempo con la necessità di acquisire tutti gli elementi idonei a consentire che la segnalazione fosse completa.

La Corte di Cassazione, invece, confermando che la materia è oggetto dell'apprezzamento del giudice di merito, ha ritenuto che 14 giorni possono essere considerati un tempo congruo entro il quale effettuare una segnalazione adeguatamente circostanziata ai sensi dell'art. 52 TUB, *“in un contesto di non collaborazione o addirittura di doloso ostruzionismo dell'organo amministrativo della banca”*.

CASI E QUESTIONI

SANZIONI DELLA BANCA D'ITALIA: INAPPLICABILI I PRINCIPI CEDU DELLA "SENTENZA GRANDE STEVENS"

Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 3656 del 24 febbraio 2016

CCA

La Corte di Cassazione ha affermato che i principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 4 marzo 2014 (caso *Grande Stevens ed altri c. Italia*), la quale ha dichiarato il carattere sostanzialmente "penale" delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 187-ter TUF in caso di manipolazione del mercato, non paiono estensibili alla materia dei giudizi inerente a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia (ai sensi dell'art. 144 TUB) per "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione". Conseguentemente, non si pone alcun problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi "penali" dall'art. 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo.

La vicenda giudiziaria trova origine nella sanzione pecuniaria di euro 28.000 irrogata dal Direttorio di Banca d'Italia per le carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, tra gli altri, al Direttore Generale e membro del Comitato di Controllo della BNL.

Avverso tale delibera il Direttore Generale proponeva, dapprima, opposizione davanti alla Corte d'Appello e, successivamente, a seguito del rigetto, ricorso in Cassazione, deducendo, tra l'altro, che nel procedimento sanzionatorio condotto dall'Autorità di vigilanza non è stata assicurata la piena partecipazione dell'incolpato al procedimento istruttorio.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha avuto modo di chiarire che nel caso di specie "non appaiono ravvisabili profili di contrasto con l'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, non partecipando tale procedimento della natura giurisdizionale del processo, che secondo la normativa citata è soltanto quello che si svolge davanti a un Giudice". Inoltre, con riferimento all'invocata applicazione dei principi affermati dalla CEDU nella sentenza "*Grande Stevens ed altri c. Italia*", la Suprema Corte ha osservato che tale decisione è stata resa nell'ambito di una vicenda radicalmente diversa, riguardando, invero, le sanzioni irrogate dalla Consob ai sensi dell'art. 187-ter TUF, in un caso di manipolazione del mercato.

In tale ambito la Corte di Strasburgo ha affermato il principio secondo il quale, al fine di stabilire la sussistenza di una "accusa in materia penale", occorre tener presenti (in via alternativa) tre criteri:

- i) la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale;
- ii) la natura stessa di quest'ultima;
- iii) la natura e il grado di severità della sanzione.

Ciò posto, alla luce della natura e della severità della sanzione che può essere inflitta da parte di Consob, la CEDU ha affermato il carattere sostanzialmente "penale" delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 187-ter TUF, con conseguente applicabilità delle garanzie previste per i processi penali dall'art. 6, par. 1.

Diversamente, ad avviso della Corte di Cassazione, le suddette conclusioni non appaiono invece estensibili alla materia relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il consiglio di amministrazione. Nello specifico:

- i massimi edittali delle sanzioni previsti dalle due norme sono alquanto differenti (euro 129.110 per l'art. 144 TUB e euro 5 milioni per l'art. 187-ter TUF, all'epoca applicabili);

- all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 TUB non si accompagnano sanzioni accessorie, previste invece per le violazioni ex art. 187-ter TUF (perdita temporanea per dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali; incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate per una durata variabile da due mesi a tre anni);
- il Testo unico bancario non prevede, a differenza del Testo unico della finanza, la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati.

Tali rilievi consentono pertanto di escludere che le sanzioni pecuniarie irrogate per le violazioni di cui all'art. 144 TUB siano equiparabili, per tipologia, severità ed idoneità ad incidere sulla sfera patrimoniale e personale dei destinatari, a quelle previste nel caso esaminato dalla CEDU nella sentenza Grande-Stevens.

“Sicché – conclude la Corte – in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 della Convenzione per i diritti dell'uomo”.

Va infine rilevato che tali conclusioni molto probabilmente perdono parte della loro valenza in quanto l'art. 144 TUB è stato modificato dal d.lgs. 72/2015 e attualmente l'ammontare della sanzione pecuniaria ivi prevista va da euro 30.000 fino al 10% del fatturato.